



NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE
CURIA MERCATORUM
Centro di Mediazione ed Arbitrato

Riduzione delle indennità di mediazione, tirocinio assistito, criteri di nomina dei mediatori: le correzioni al dm 180/10

Dott.ssa Giulia Poli

Responsabile

Formazione - Comunicazione

Curia Mercatorum

Il 25 agosto scorso è stato emanato, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il Decreto 6 luglio 2011 n. 145 il quale ha introdotto alcune modifiche alle norme contenute nel decreto 180/2010 che regola l'elenco degli enti di formazione accreditati ed il Registro degli organismi di mediazione abilitati ad amministrare la mediazione civile e commerciale ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 28/2010 ⁽¹⁾.

Le correzioni apportate dal dm 145 hanno riguardato le tariffe applicabili dagli Organismi per la gestione del servizio, i requisiti di formazione dei mediatori e i criteri di nomina dei mediatori, evidentemente nell'intento di dar seguito ad alcune delle critiche sollevate, nei mesi scorsi, nei confronti della normativa sulla mediazione civile e commerciale ⁽²⁾.

I ritocchi alle spese di mediazione

Sul fronte delle indennità di mediazione, sono da segnalare le seguenti novità:

- innanzitutto, per le procedure attivate nelle materie in cui il tentativo è obbligatorio *ex lege* (art. 5.1 d.lgs. 28/2010) l'importo massimo delle spese è stato ridotto e fissato nella misura di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti (in precedenza la riduzione era prevista nella misura di 1/3 per qualsiasi scaglione);
- inoltre, nel caso di mancata partecipazione di alcuna delle controparti dell'istante, l'importo massimo delle spese è stato limitato ad Euro 40 per il primo scaglione e ad Euro 50 per tutti gli altri (prima era consentita solo la riduzione pari ad 1/3 di cui al punto precedente);
- in caso di successo della mediazione, l'importo massimo delle spese di mediazione deve essere aumentato in misura non superiore al 25% per

ciascuno scaglione (anziché 20% come nella formulazione precedente);

- qualora il valore di lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, spetta al Responsabile dell'Organismo decidere il valore di riferimento sino al limite di 250.000 Euro (previsione, questa, di nuova introduzione); se poi, a conclusione del procedimento, il valore dovesse risultare diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

- qualora le indennità non vengano interamente versate, il regolamento dell'Organismo può stabilire che debbano essere comunque corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo (anche questa è una nuova previsione). Quasi tutte le modifiche, dunque, hanno comportato una riduzione dei costi della procedura, con ciò dando seguito al suggerimento espresso dal Consiglio di Stato a favore del contenimento dei costi sostenuti dai cittadini per il servizio in un periodo di crisi economica ⁽³⁾. L'esigenza di ridurre le indennità nasce, ancor prima, dalla necessità di mantenere contenuto il costo della mediazione, in particolare quando questa è di natura obbligatoria, affinché non si trasformi

¹. Decreto 6 luglio 2011 n. 145 recante "Regolamento di modifica al decreto 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione", pubblicato nella G.U. n. 197 del 25 agosto 2011.

². Il Tar del Lazio ha accolto, con ordinanza 3202/2011, i ricorsi presentati dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana e dall'Unione Nazionale delle Camere Civili con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 del d. lgs. 28/2010, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost.

³. Parere favorevole del Consiglio di Stato del 9 giugno 2011, n. 2228, allo schema di regolamento recante modifiche al dm 180/2010.

IN QUESTO NUMERO

Riduzione delle indennità di mediazione, tirocinio assistito, criteri di nomina dei mediatori: le correzioni al dm 180/10
(Giulia Poli)

pag. 1

Il Regolamento di Curia Mercatorum in vigore dal 7 ottobre 2011

pag. 5

Agenda

pag. 8

in un ostacolo al diritto di accesso al sistema giudiziario, con conseguente imputabilità di illegittimità costituzionale.

Tali disposizioni sono state tutte recepite dal Regolamento di mediazione di Curia Mercatorum, che ha altresì introdotto un'ulteriore regola, stabilita, a livello di sistema camerale, dal Regolamento Uniforme approvato nel settembre scorso dall'Unione delle Camere di Commercio italiane, in base alla quale vengono poste "a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura" (All. A del Reg., Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione). La previsione intende coprire una parte dei costi del servizio qualora la fattispecie da gestire comporti un aggravio economico di un certo rilievo per l'Organismo: per fare un esempio, si pensi all'ipotesi in cui le parti invitate in mediazione dall'istante siano numerose o si trovino all'estero, per cui le spese di spedizione ed i tempi di lavorazione possono accusare un significativo incremento (la domanda di mediazione viene inoltrata alle controparti dell'istante a mezzo posta raccomandata a/r).

L'obbligo di tirocinio assistito

Una previsione introdotta dal dm 145/11⁽⁴⁾ che sta facendo molto discutere riguarda l'introduzione dell'obbligo, imposto ai mediatori, di partecipare in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione gestiti presso Organismi iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Tale obbligo va ad aggiungersi a quello di aggiornamento formativo (di 18 ore) già previsto originariamente dall'art. 4.3 del dm 180/2010. Entrambi i doveri hanno cadenza almeno biennale, ossia devono essere assolti nell'arco del "biennio di aggiornamento".

La nuova norma ha creato alcune perplessità negli addetti ai lavori sia con riguardo ad alcuni aspetti pratici, considerato che nulla è specificato in merito alle modalità di realizzazione del tirocinio assistito, sia per taluni profili di opportunità rispetto ai principi che informano la procedura di mediazione.

Molte le domande cui non si trova risposta nel dettato normativo, tanto che dovrebbe essere emanata, prossimamente, una circolare esplicativa del Ministero a soluzione dei dubbi irrisolti.

Il tirocinio, per definizione, consiste in un'attività pratica volta alla formazione individuale, tramite addestramento sul campo, finalizzata all'esercizio di un'arte, di una professione, di un mestiere, e compiuta sotto la guida di una persona esperta. Normalmente l'attività di tirocinio si colloca in una fase iniziale, avendo una finalità di apprendimento formativo e di inserimento in un determinato contesto lavorativo o in un particolare percorso professionale. E di solito ne viene anche definita una durata. La norma sul tirocinio introdotta dal dm 145

non distingue tra mediatori con esperienza pregressa e mediatori di nuova formazione, delineando perciò un onere che non si configura come propedeutico all'attività di mediatore e si perpetua ad ogni biennio. In poche parole, si impone una forma di **tirocinio "continuo"**, al pari dell'obbligo di aggiornamento formativo. Si prospetta, dunque, un percorso evolutivo nel quale il mediatore-tirocinante viene introdotto all'esercizio dell'attività di mediazione secondo un cammino di progressiva complessità che gli consenta da un lato di accrescere la propria formazione pratica "assistendo" all'attività di un mediatore esperto, dall'altro, non essendogli preclusa la contemporanea attività di mediazione (il tirocinio, si è detto, non è ad essa preliminare), di mettere in pratica le proprie abilità nella gestione degli incontri in prima persona, ossia in qualità di mediatore.

Un altro aspetto preso in esame, nelle scorse settimane, da chi si occupa della materia e va cercando di organizzarsi per dare attuazione alla previsione normativa, attiene al significato e quindi al contenuto da attribuire alla prescritta "**partecipazione in forma di tirocinio assistito**" ad un caso di mediazione. Ci si è chiesti, ad esempio, se il tirocinante, in questo percorso assistito, debba limitarsi ad un ruolo di osservatore, senza possibilità di intervenire, o, viceversa, possa anche relazionarsi con le parti, sotto la guida e secondo le indicazioni del mediatore-tutore.

Per il momento, in mancanza di elementi certi per una corretta definizione dell'istituto, gli Organismi di mediazione si stanno autoregolamentando, come prescritto dalla disciplina⁽⁵⁾, ciascuno secondo le proprie disponibilità e le proprie esigenze organizzative.

Il Regolamento di mediazione di Curia Mercatorum, recependo le nuove disposizioni ed al contempo adeguandosi al Regolamento Uniforme di Unioncamere (cui fanno riferimento gli Organismi di mediazione di emanazione camerale) definisce il tirocinio come un'attività consistente "sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto durante un incontro di mediazione, sia nella partecipazione a successive riunioni di approfondimento, guidate dai mediatori del Servizio di Conciliazione e/o da esperti, per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate." (art. 10 Reg.). Come verranno, di fatto, organizzati gli incontri di approfondimento cui si fa cenno, però, non è ancora stato deciso, preferendo attendere le delucidazioni del Ministero cui si è prima accennato.

In relazione, poi, all'esigenza di assolvere all'obbligo, normativamente previsto a carico degli Organismi di mediazione, di "**consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito**"⁽⁶⁾, si è cercato di prevenire l'organizzazione dei correlativi impegni ipotizzando le ragionevoli modalità in cui possa essere realizzato

4. L'art. 2 del dm 145/2011, ha modificato l'art. 4.3, lett. b), del dm 180/2010 secondo la seguente nuova formulazione: "b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; (...)"

5. L'art. 8.4 dm 180/2010 (introdotto dal dm 145/11) prevede che: "4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b)".

6. V. nota precedente.

il tirocinio. La norma appena citata, se letta in combinazione con la prescrizione, rivolta ai mediatori, di effettuare il tirocinio assistito “presso organismi iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia”, parrebbe condurre al seguente risultato interpretativo: per i mediatori, l’obbligo di tirocinio ex art. 4.3, lett. b), del dm 180 (come modificato dal dm 145) potrebbe essere assolto partecipando, a tale titolo, ad almeno 20 casi di mediazione complessivamente, nell’arco del biennio, presso qualsiasi Organismo di mediazione iscritto al Registro ministeriale; per gli Organismi di mediazione, a loro volta, l’obbligo di acconsentire allo svolgimento del tirocinio si prospetterebbe non solo nei confronti dei mediatori iscritti ai propri elenchi, bensì anche a favore di qualsiasi mediatore abilitato ne faccia richiesta.

Altra problematica insorta con riguardo all’applicazione pratica della previsione sul tirocinio, riguarda il **termine di decorrenza dell’obbligo**: non essendo specificato alcunché a tal proposito, si ritiene comunque che il biennio temporale di riferimento inizi a decorrere dall’entrata in vigore del dm 145/11 (quindi dal 26 agosto 2011) con riguardo ai mediatori già iscritti nell’elenco di qualche Organismo accreditato, e dal momento dell’ottenimento di una siffatta iscrizione, per gli altri.

Il problema della determinazione del momento in cui inizia a decorrere il biennio si presenta, in verità, anche per l’aggiornamento formativo, riguardo al quale la questione si complica con riferimento a quei mediatori che, accreditati ai sensi della disciplina sulla conciliazione cd. “societaria” (l’abrogato D.Lgs. 5/03), risultavano già iscritti negli elenchi degli Organismi abilitati a gestire quel tipo di conciliazione: a favore di questi mediatori la nuova normativa sulla mediazione civile e commerciale ha stabilito la possibilità di mantenere l’iscrizione negli elenchi, quindi l’accreditamento al ruolo di mediatore nelle procedure di cui al subentrato d.lgs. 28/10, verificandosi le condizioni indicate dall’art. 20.2 dello stesso (7). A tal proposito i dubbi sono molteplici poiché bisogna considerare la diversa posizione di chi ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore in regime di conciliazione societaria e chi l’ha acquisita successivamente all’entrata in vigore della riforma sulla mediazione civile e commerciale. Ad esempio ci si domanda se per i mediatori già iscritti presso un Organismo accreditato ai sensi della previgente disciplina il termine biennale debba farsi decorrere dall’entrata in vigore del dm 180/10 (ossia il 5 novembre 2010) oppure dal momento del conseguimento dell’adeguamento formativo richiesto (quindi la data dell’attestato) o, ancora, dal momento della comunicazione al Ministero, da parte dell’Organismo presso il quale il mediatore è iscritto, dell’avvenuta acquisizione dei requisiti prescritti.

Ma al di là delle complicazioni derivanti dalla successione delle norme, l’incertezza sussiste in generale anche per l’aggiornamento biennale di cui all’art. 4.3, lett. b), del d.lgs. 28/10: la tesi più accreditata e corretta sembra essere quella di riferire la decorrenza del termine all’iscrizione nell’elenco di un Organismo (la prima iscrizione, nel caso in cui il mediatore appartenga agli elenchi di più Organismi) (8).

Nondimeno, si segnala anche l’opinione di chi ritiene che gli obblighi di aggiornamento formativo e di tirocinio siano legati all’acquisizione dello *status* di mediatore che si acquisirebbe con il rilascio dell’attestato di formazione base abilitante di cui all’art. 18.2, lett.f), dm 180/10. Se così fosse, la conservazione di questo *status* implicherebbe la necessità dell’aggiornamento formativo e del tirocinio indipendentemente dall’iscrizione nell’elenco di un Organismo di mediazione e il termine biennale decorrerebbe dalla data del conseguimento dell’attestato rilasciato dall’ente formatore accreditato. Tale interpretazione lascia però molto perplessi: la previsione degli obblighi di aggiornamento formativo e di tirocinio è inserita, infatti, all’interno della norma che disciplina i requisiti dei mediatori per ottenere l’iscrizione negli elenchi degli Organismi, pertanto sembra più ragionevole intendere l’aggiornamento ed il tirocinio quali requisiti per il mantenimento dell’iscrizione (9). Oltretutto, si consideri che ciascun Organismo disciplina l’accesso al proprio elenco dei mediatori avvalendosi della propria autonomia regolamentare, ovviamente rispettando i requisiti indicati dalla normativa. Ciò comporterebbe che, pur senza poter svolgere mediazioni in quanto non iscritti ad alcun Organismo, questi mediatori sarebbero comunque assoggettati agli obblighi di aggiornamento formativo e di tirocinio, pena la perdita dello *status* di mediatore. Una “missione”, dunque, da mantenere finché non si ottenga l’inserimento nell’elenco di un ente di mediazione, pellegrinaggio che potrebbe non essere di breve durata se, come oggi accade, gli incontri di mediazione non raggiungeranno i numeri sufficienti per dar spazio a tutti i mediatori formati nei mesi post-riforma.

Salvo smentite dal Ministero, si ripete, l’impostazione più plausibile sembra essere quella di riferire gli obblighi di aggiornamento e tirocinio solo ai mediatori iscritti presso qualche Organismo ed al fine del mantenimento di tale iscrizione.

Il **numero di mediazioni, venti**, cui dover partecipare a titolo di tirocinio, inoltre, è stato subito percepito come eccessivo se si considera che dovrebbe costituire, insieme all’aggiornamento formativo, il requisito necessario per conservare l’iscrizione nell’elenco ministeriale dell’Organismo di mediazione, pena la cancellazione dal medesimo (e la conseguente impossibilità a svolgere l’attività di mediatore

7. Art. 20.2 DM 180/2010 (Disciplina transitoria): “2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 (ossia iscritti nel registro previsto dal previgente dm 222/04, ndr) devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (5 novembre 2010, ndr), i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione. (...)”.

8. Ciascun mediatore, infatti, può iscriversi presso più di un Organismo di mediazione, al massimo 5 (art. 6.3 dm 180/10).

9. In tal senso si può leggere anche l’art. 8 del dm 180/10, laddove prescrive che gli Organismi di mediazione iscritti nel Registro ministeriale debbano comunicare al Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, “compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori”.

ai sensi del d.lgs. 28/10). Alla luce di queste conseguenze, diversi Organismi di mediazione (tra questi, Curia stessa), considerato il numero di incontri mediamente gestiti attualmente nell'anno, si sono posti il problema di poter garantire l'assolvimento del tirocinio quanto meno ai mediatori iscritti al proprio elenco. Certo le procedure sono in costante crescita ed ancor più cresceranno con l'entrata a regime, dal 20 marzo prossimo, dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione anche in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Nondimeno al momento la preoccupazione sussiste, per cui molti Organismi di mediazione, pur adeguandosi necessariamente all'obbligo di acconsentire allo svolgimento del gratuito tirocinio presso la propria struttura, considerato che la quantità di incontri è ancora ben lungi dal concedere tale opportunità alla totalità dei mediatori che ne facciano richiesta, hanno previsto, nei rispettivi Regolamenti, di dare la precedenza ai mediatori iscritti nel proprio elenco. In tal senso anche il Regolamento di Curia (art. 10 cit. Reg.). Gli aspetti da chiarire, come si vede, sono molti, e nell'attesa di precisazioni dal Ministero, ciascun Organismo, dovendo comunque disciplinare nel proprio regolamento il tirocinio, si sta preparando di conseguenza, cercando al contempo di salvaguardare **l'efficacia e la riservatezza** degli incontri, e di consentire al maggior numero di mediatori di assolvere all'obbligo del tirocinio. A tal fine, il Regolamento di Curia Mercatorum ha disposto che il numero di mediatori-tirocinanti che possono partecipare simultaneamente al singolo incontro di mediazione venga individuato di volta in volta in base alla tipologia della controversia, delle parti e del numero dei soggetti coinvolti, insomma di quegli elementi che, in ossequio alla buona riuscita del tentativo, suggeriscono una partecipazione più o meno numerosa di tirocinanti; alle parti, comunque, è garantita la facoltà di escludere la partecipazione all'incontro del tirocinante qualora esprimano una preferenza in tal senso. Inoltre, il mediatore-tirocinante deve attenersi agli stessi doveri di riservatezza, indipendenza e imparzialità cui è tenuto il mediatore, nonché al rispetto del codice etico del mediatore per quanto applicabile (art. 10 Reg.).

I criteri di nomina dei mediatori

Un altro fronte sul quale il Ministero è intervenuto a correggere (o integrare) le previsioni del dm 180/10, attiene ai criteri di nomina dei mediatori: all'art. 7.5 è stata aggiunta, infatti, la lettera f), la quale stabilisce che ciascun Organismo di mediazione debba predeterminare e indicare nel proprio Regolamento i criteri cui attenersi inderogabilmente nel nominare i mediatori per ciascun singolo affare di mediazione. Tali criteri, precisa la norma, devono essere "*rispettosi della specifica competenza professionale del*

mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta."

Rispettando, dunque, questa generale indicazione, gli Organismi di mediazione possono, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, identificare i criteri di nomina che meglio si attagliano alla propria realtà, e devono darne ufficiale informazione nei propri Regolamenti, impegnandosi, quindi, a darvi seguito. La norma, evidentemente, impegna gli Organismi da un lato ad attuare una sorta di specializzazione nell'attività dei mediatori, correlando la rispettiva idoneità a gestire procedure di mediazione alla competenza professionale del singolo mediatore; dall'altro, a rendere trasparenti le proprie modalità operative alla luce dell'importanza acquisita dalla mediazione per la potenziale totalità dei cittadini.

Nulla da rilevare sul secondo aspetto, sul primo invece si sottolinea come, considerato che l'arte del mediatore va tenuta distinta dalle competenze tecnico-professionali (anzi, i puristi della mediazione sostengono che l'abilità del mediatore non sia affatto legata alla conoscenza della materia oggetto di controversia) è pur vero che spesso l'intreccio di problematiche che accompagna ciascuna disputa richiede comunque un buon livello di comprensione dell'oggetto del contendere e dei contesti ad esso connessi.

Una buona soluzione per coniugare l'esigenza di improntare ad efficacia l'incontro di mediazione con quella di mantenere il collegamento tra competenza professionale e materia del contendere, può essere, allora, la co-mediazione, ossia la nomina di più mediatori portatori ciascuno di una propria professionalità ed abilità nel mediare che, in ottica di complementarità, possano affrontare i molteplici aspetti implicati nella singola fattispecie.

In attuazione, comunque, alla norma, Curia Mercatorum ha previsto nel proprio Regolamento che la nomina dei mediatori debba essere fatta, assicurando l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico, sulla base dei seguenti elementi:

oggetto e parti della controversia, competenza professionale del mediatore (desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita), esperienza nella mediazione, disponibilità manifestata dal mediatore, turnazione.

Alle parti è comunque garantita la facoltà di individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Sulla scia dei criteri accennati, dunque, Curia Mercatorum provvede alla designazione del mediatore per il singolo incarico secondo le modalità descritte nell'art. 5 del proprio Regolamento.

Infine, un'altra novità degna di segnalazione, non contenuta nel dm 145/11 ma apporata

dal cd. Decreto sviluppo ed in vigore dal 16 settembre scorso, riguarda le “sanzioni” normativamente previste a carico della parte che, senza giustificato motivo, non partecipi alla mediazione cui è stata invitata: all’art. 8.5 del d.lgs. 28/2010 è stato, infatti, aggiunto un ultimo periodo che così stabilisce: *“Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”* ⁽¹⁰⁾.

La norma cerca di porre rimedio ad un atteggiamento che si è constatato nei primi mesi di applicazione della nuova normativa sulla mediazione, per cui molto spesso la parte invitata all’incontro si rifiuta di aderire alla procedura o neppure dà riscontro alcuno. Affinché il tentativo di mediazione, nei casi di tentativo obbligatorio, non finisca per diventare un ulteriore orpello ad un’azione giudiziale già lenta e di corporatura pesante, il legislatore ha voluto penalizzare economicamente quei comportamenti

che, senza adeguata motivazione, conducono ad uno smilzo esito della mediazione, vale a dire una semplice verbalizzazione per mancata partecipazione.

Seppur sia ancora presto trarre le conseguenze del rimedio “punitivo” introdotto, sembra però di poter cogliere già una leggera inversione di tendenza, almeno a giudicare dalle adesioni agli incontri che ultimamente pervengono a Curia. A distanza di quasi due anni dalla sua entrata in vigore, la normativa sulla mediazione vive ancora una fase di rodaggio in cui il legislatore, nel tentativo di affinare lo strumento e forse anche di mediare, a sua volta, le diverse aspettative che sulla mediazione si sono create, non sempre appare comprendere le impervie implicazioni pratiche che le nuove norme comportano e con cui si scontrano giorno per giorno gli addetti ai lavori.

Ancora una volta, perciò, dovremo attendere che la circolare del Ministero della Giustizia ponga fine al dibattito e risolva presto le descritte incertezze.

¹⁰ Art. 2, comma 35-sexies, del dl 138/2011. V. Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in GU n. 188 del 13/08/2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» (GU n. 216 del 16/09/2011).

Il regolamento di curia mercatorum in vigore dal 7 ottobre 2011

Art. 1) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

Art. 2) Ambito di applicazione

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche compatibilmente con la dotazione informatica idonea a soddisfare i requisiti

di cui alla vigente normativa.

Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) La segreteria

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l’incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente dispo-

sizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 4) Il mediatore

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti nel proprio elenco formato sulla base degli standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio e nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di individuazione che, tenuto conto dell'oggetto e delle parti della controversia, prendono in considerazione la competenza professionale del mediatore (desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita), la turnazione, l'esperienza nella mediazione, la disponibilità, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti, sempre nel rispetto della normativa vigente, possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco.

Il mediatore può essere individuato congiuntamente dalle parti, nel rispetto della normativa vigente, tra i nominativi inseriti nell'elenco dell'Organismo.

Sulla base degli accordi di cui all'art. 3, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B).

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) Criteri per la nomina dei mediatori

Presso l'Organismo di mediazione devono essere conservati, per ciascun mediatore, i fascicoli contenenti curriculum vitae dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

L'Organismo di mediazione provvede, anche sulla base della disponibilità manifestata dal singolo professionista, a raggruppare i mediatori iscritti nell'elenco secondo categorie individuate per materia di competenza professionale.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad effettuare la designazione del mediatore sulla base di criteri di individuazione che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Il Responsabile dell'Organismo, avuto riguardo all'oggetto ed alle parti della controversia, dedotti sulla base di un'istruttoria sommaria degli elementi della procedura, procede innanzitutto ad individuare una rosa di mediatori la cui competenza professionale (desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita) attenga alla materia di cui si tratta.

Successivamente procede alla designazione del mediatore tenendo in considerazione, quali criteri di scelta, l'esperienza professionale, l'esperienza nella mediazione, la disponibilità e la turnazione. In considerazione dell'importanza, della complessità o della difficoltà della controversia (per esempio mediazione multiparte, grado di conflittualità raggiunta dalle parti, tipologia di mediazione da affidare, ossia se delegata, volontaria o obbligatoria), il Responsabile individuerà il mediatore, tra quelli di pari competenza professionale, avuto riguardo alla rispettiva esperienza professionale nonché all'esperienza e competenza acquisite in mediazione (quest'ultima valutata sulla base del numero e della tipologia di mediazioni svolte, del continuo aggiornamento formativo).

Qualora, ad esito della selezione operata secondo i suddetti criteri, il Responsabile arrivi ad individuare più mediatori ugualmente idonei per la mediazione in questione, si applicherà un criterio di turnazione che prenda in considerazione sia il numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'arco dell'anno sia il valore di lite delle procedure precedentemente assegnate.

Nel rispetto della normativa vigente, le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare, congiuntamente, la qualifica professionale ritenuta più adeguata o, viceversa, quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, dovrà darne adeguata motivazione nel provvedimento di nomina di altro mediatore.

Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti. In

questo caso, le parti dovranno comunicare la loro concorde preferenza entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, in mancanza provvederà il responsabile, nominando, secondo i criteri sopra indicati, un mediatore tra i candidati proposti.

Art. 6) Avvio del procedimento

Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un'apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di mediazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione,
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti,
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa

le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7) L'incontro di mediazione

La sede dell'incontro è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.

Ferme restando le previsioni di legge e regolamentari, le spese di mediazione sono richieste per intero prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 8) Esito dell'incontro di mediazione

Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di accordo.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione.

Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Agenda

CEDR

*Centre for Effective Dispute Resolution
International Dispute Resolution Centre*
70 Fleet Street
London EC4Y 1EU
United Kingdom

Peer Practice Session

London, 20 January 2011

Mediator Skills Training - Fast Track

London, 2-3-4-7-8 March 2011

Mindgames in mediation; psychology in the commercial case

London, 10 March 2010

Mediator Skills Training - Fast Track

Holborn Bars, London, 7, 8, 9, 12 & 13 March 2012

Mindgames in mediation; psychology in the commercial case

London, 8 March 2012

Mediator Skills Training - Fast Track

Holborn Bars, London, 14-16 and 19 & 20 March 2012

Mediator Skills Training - Fast Track

Holborn Bars, London, 13, 14, 15, 18 & 19 June 2012

Mediator Skills Training - Summer School

Lisbon, 20, 21, 23, 24 & 25 Aug 2012

Info e prenotazioni:

Tel. +44(0)20 7536 6000,
E-mail: events@cedr.com;
training@cedr.com

WIPO

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes

Geneva, 21-22 May 2012

Info corsi Med-Arb:

WIPO Arbitration and Mediation Center
Tel. (41-22) 338 8247
E-mail:
arbiter.meetings@wipo.int

Info corsi proprietà intellettuale:

Tel. +41 22 338 7222 -
+41 22 338 9111
Centralino: +41 22 733 5428

Art. 9) Riservatezza

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisivo sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10) Tirocinio assistito

Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto durante un incontro di mediazione, sia nella partecipazione a successive riunioni di approfondimento, guidate dai mediatori del Servizio di Conciliazione e/o da esperti, per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate.

Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco e determinando il numero massimo dei tirocinanti ammissibili in ciascun incontro di mediazione.

I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione fatto salvo l'espresso diniego anche di una sola delle parti.

Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.

Il tirocinante è tenuto a rispettare gli stessi obbli-

ghi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità cui è tenuto il mediatore, nonché il codice etico del mediatore per quanto applicabile. Egli deve comunicare alla Segreteria qualsiasi circostanza possa inficiare il rispetto dei suddetti doveri rinunciando, di conseguenza, a partecipare al tirocinio.

Art. 11) Adempimenti e responsabilità delle parti

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

All. A - Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

All. B - Codice Etico per i mediatori

All. C - Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

All. D - Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione

All. E - Standard minimi per la formazione e la selezione dei mediatori

Gli allegati al Regolamento si possono consultare e scaricare in formato elettronico dal sito di Curia Mercatorum (www.curiamercatorum.com).

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
<http://www.curiamercatorum.com>
<http://www.webcuria.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

*Chiuso in macchina il
19 dicembre 2011*

NEWSLETTER
Anno XV - Numero 1-2/2011
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDAZIONE
Giulia Poli
Adam Leopoldo Salama
Laura Biasin

Stampa: Sileografiche
Via Marchesi, 7 - Silea (TV)
Tel. 0422.362162 - Fax 0422.361950